



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 - Fax 0122/640414

www.comune.bussoleno.to.it

Proposta di Deliberazione n. 15 del 02.02.2023

**Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
E DEI RELATIVI ALLEGATI**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE in ordine alla regolarità CONTABILE

Parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Lgs. N.267 del 18.08.2000

Si esprime parere FAVOREVOLE

Bussoleno, lì 14.02.2023

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Irene Bardo**



COMUNE di BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

AREA FINANZIARIA

COMUNE DI BUSSOLENO – AREA FINANZIARIA

Proposta di delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n. 15 del 02.02.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il D.Lgs. 10 Agosto 2014 n.126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- art. 11 comma 1 che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- art. 11 comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato Atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato Atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Preso atto che il bilancio di previsione 2023/2025 è predisposto assicurando il finanziamento complessivo delle spese correnti e delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui con le entrate complessive dei primi tre titoli dell'entrata;

Dato atto che:

- l'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015, principio contabile applicato n. 3.3, di cui all'Allegato A/2 del D.Lgs. n. 118/2011 precisa che le entrate devono essere iscritte per l'intero importo dei crediti previsti includendo anche quelle entrate di dubbia e difficile esazione e che a fronte di queste ultime, tra le spese di ciascun esercizio finanziario, deve essere stanziata un'apposita posta contabile denominata accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: per l'anno 2023 il suddetto accantonamento è stato quantificato in € 172.081,38=;
- ai sensi dell'art. 1, comma 862, della l. 145/2018, con successivo rinvio dall'annualità 2021, ex art. 854 della legge di bilancio per il 2020, al Bilancio di previsione 2023/2025, questo Ente non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia dei crediti commerciali, in quanto sono stati rispettati i parametri imposti dalla normativa;

Rammentato che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", proroga il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali al 30 aprile 2023, modificando quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base a quanto previsto dal D.U.P. precedentemente approvato redatto in conformità alle richieste dei Responsabili di Area, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023/2025, in particolare:

- conferma aliquote I.M.U.;
- previsioni T.A.R.I. formulate in relazione al PEF 2022/2025 esercizio 2023 ;
- conferma delle tariffe dei servizi a domanda individuale come definiti della G.C. 13 del 08.02.2021;
- conferma dell'aliquota I.R.P.E.F. approvata con C.C. 07 del 27.05.2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema del bilancio deve essere predisposto dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle attività propositive che la stessa effettua nei confronti del Consiglio Comunale;

Dato Atto che:

- con **G.C. n. del** è stato approvato lo schema del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025 e contestualmente all'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche al piano biennale delle forniture e servizi;
- con **G.C. n. del** è stato approvato lo schema di bilancio 2023/2025;
- con **C.C. n.** assunta in data odierna è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2023/2025 - (DUP) ;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:

- **G.C. n. in data** avente per oggetto: "Proventi sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada - art. 208 C.D.S. - D.lgs 285/92 suddivisione percentuale anno 2023"
- **G.C. n. in data** ad oggetto: "Aree e Fabbricati, opere e servizi complementari urbani e sociali in proprietà o diritto di superficie. Determinazioni in merito all'art. 14 del D.Lgs n. 55/83 convertito in Legge 131/83" ;
- G.C. n. 13 in data 08.02.2021 ad oggetto: "Tariffe servizi a domanda individuale - Approvazione ed aggiornamento e relative percentuali di copertura anno 2021";
- G.C. n. 14 in data 08.02.2021 ad oggetto l'approvazione e l'aggiornamento delle tariffe del servizio scuolabus;

Atteso che l'elenco degli immobili ricadenti nel territorio del Comune, non strumentali

all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 27.02.2018 e non vi sono nuovi immobili da aggiungere nel suddetto elenco;

Richiamata la circolare n. 3 prot. n. 23202 del 14.02.2019 a cura del Ministero dell'economia e delle Finanze, la quale fornisce chiarimenti in merito alle innovazioni bilancio degli enti territoriali a decorrere dal 2019, in particolare relativi all'art. 1:

- comma 821, che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- comma 823, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 *del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016*;

Dato Atto altresì che:

- a) la spesa del personale è calcolata nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente;
- b) con deliberazioni **G.C. n. del** è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale (PTFP) triennio 2023-2025 e piano assunzionale anno 2023 e relativa ricognizione annuale delle eccedenze";
- d) le società partecipate di cui all'art. 1, comma 550, della L. 147/2013 non presentano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, per cui non si è reso necessario procedere all'accantonamento di cui ai commi 551 e 552 della medesima legge;
- e) il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato nei limiti e secondo le percentuali definite dalla L. 160/2019;
- f) il Fondo di Riserva è stato calcolato ai sensi dell'art. 166 c.2 ter del D.Lgs. 267/2000, nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- g) il fondo di Riserva di Cassa non è inferiore allo 0,2% delle spese finali, come previsto dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

h) il Comune di Bussoleno non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023-2025, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e dato atto che il Comune non è Ente strutturalmente deficitario;

Dato atto che lo schema di bilancio 2023/2025 osserva le limitazioni di spesa imposte dalla normativa vigente ed i disposti normativi in materia di pareggio di bilancio;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e i relativi allegati;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario;

Rilevato che lo schema di bilancio 2023/2025 ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del conto;

Tenuto Conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2022/2024;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000.
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.
3. Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

4. Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000.
5. Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione 2022/2024 è garantito il rispetto del pareggio di bilancio.
6. Di dare atto che:
 - le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base a quanto previsto dal D.U.P. precedentemente approvato redatto in conformità alle richieste dei Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022/2024, in particolare:
 - conferma aliquote I.M.U.;
 - previsioni T.A.R.I. formulate in relazione al PEF 2022/2025 esercizio 2023 ;
 - conferma delle tariffe dei servizi a domanda individuale come definiti della G.C. 13 del 08.02.2021;
 - conferma dell'aliquota I.R.P.E.F. approvata con C.C. 07 del 27.05.2020;
7. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione 2023/2025 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e a tutte le normative di finanza pubblica.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese.